

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati: N. _____ del _____ di L. _____ del _____ di L. _____ Il Ragioniere _____	COMUNE DI CALATABIANO Provincia di Catania DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. <u>11</u> del <u>26</u> .02.2016
--	--

Oggetto: Ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 174/2015 depositata il 05.08.2015, emessa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma.

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei, del mese di febbraio ore 13,10 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 INTELISANO dr. GIUSEPPE	Sindaco	X	
2 MOSCHELLA dr. ing. ANTONINO	Vicesindaco	X	
3 PONTURO VINCENZO	Assessore	X	
4 MESSINA ROSARIA FILIPPA	Assessore		X
5 DI BELLA MARIO	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.: Messina Rosaria Filippa.

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

aggiunte /integrazioni:

modifiche/sostituzioni :

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Oggetto: Ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 174/2015 depositata il 05.08.2015, emessa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma.

Proponente: il Sindaco

Redigente

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.C. n. 48 del 20.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, questo Comune, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano del Foro di Palermo ed Emiliano Luca del Foro di Catania, instaurava un contenzioso presso il Tribunale delle Acque di Palermo contro Acque Bufardo Torrerosa S.r.L., con cui l'Ente medesimo aveva stipulato in data 19.09.2001, a seguito di determinazione del Responsabile pro tempore dell'Area Tecnica n. 136 del 07.09.2001, previa deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 72 del 01.08.2001, esecutiva ai sensi di legge, contratto di fornitura al fine del completamento del fabbisogno idrico del Comune, per cui necessitava un quantitativo di l/s 27,00 di acqua, da attingere dalla galleria "Bufardo", sita in c.da Feudogrande del Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT);
- il predetto contratto, di durata pari ad un anno (29.07.2001-28.07.2002), veniva rinnovato, da ultimo, per pari durata, giusta delibera di G. C. n. 163 del 30.11.2005, esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune ricorrente, nel giudizio succitato n. 2422/10 di ruolo generale, chiedeva l'accertamento della sussistenza del titolo in capo al medesimo di derivare acque dalla galleria "Bufardo" (diritto di proseguire, nelle more dell'ottenimento della concessione richiesta con istanza del 1982, l'attingimento abusivo ossia privo di concessione) e del riconoscimento di un compenso alla società convenuta per il solo corso degli impianti, nella misura determinata dall'Ufficio del Genio Civile di Catania nell'ambito della relazione istruttoria con cui aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione, con dichiarazione dell'invalidità e/o inefficacia del contratto di fornitura stipulato con la predetta società e, conseguentemente, di non dovuti gli importi indicati nelle fatture erroneamente emesse dalla stessa sulla base del succitato contratto e con condanna del convenuto alla restituzione delle somme indebitamente riscosse ex art. 2033 c.c. od, in subordine, al versamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c.;
- con sentenza n. 1751 del 24.10.2012, emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia di Palermo, depositata in data 03.12.2012, veniva deciso il rigetto delle domande attoree avanzate dal Comune di Calatabiano nei confronti di Acque Bufardo Torrerosa S.r.L. e condannato il medesimo alle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 7.800,00, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- con nota dell'avv. Emiliano Luca del foro di Catania, acquisita al prot. n. 17478 del 27.12.2012, in qualità di rappresentante e legale difensore di questo Comune, unitamente all'avv. Massimiliano Mangano del Foro di Palermo, nel giudizio di primo grado, si ritenevano sussistenti i presupposti per appellare la sentenza succitata;
- il giudizio di secondo grado si è concluso con sentenza n. 174/2015 depositata il 05.08.2015 di rigetto del ricorso in appello esperito dal Comune e compensazione delle spese di giudizio;
- con nota assunta al protocollo generale dell'Ente in data 12/11/2015 al n. 14254, l'Avvocato Emiliano Luca, patrocinatore del Comune, faceva pervenire copia della sentenza n. 174/2015 con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma rigettava l'appello proposto

dall'Ente, con compensazione delle spese di giudizio, facendo rilevare che la sentenza si basava su argomentazioni giuridiche del tutto erronee e che, pertanto, sussistevano i motivi per proporre ricorso in cassazione avverso tale pronuncia;

- con nota assunta al protocollo generale dell'Ente in data 24/11/2015 al n. 14754, il suddetto legale ribadiva l'erroneità della sentenza n. 174/2015 emessa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, basata su una erronea lettura delle norme contenute nei decreti legislativi n.ri 152/1999, 152/2006 e 258/2000 che consentono la prosecuzione dell'attingimento abusivo in pendenza del procedimento di concessione in sanatoria;
- con ulteriore nota assunta al protocollo generale dell'Ente in data 22/01/2016 al n. 877, i legali dell'Ente, nella controversia in esame, avvocati Andrea Scuderi ed Emiliano Luca, riaffermavano che le argomentazioni con le quali era stato respinto il ricorso del Comune erano del tutto erronee, rappresentando, fra l'altro, che l'esigenza di contestare la suddetta sentenza n. 174/2015 discendeva dalla macroscopica differenza tra l'importo ritenuto dovuto dall'Ufficio del Genio Civile e quello invece richiesto dalla società Bufardo sulla scorta peraltro di un contratto non rinnovato (con ogni opportuna e necessaria cautela sotto il profilo del buon andamento dei conti pubblici e delle connesse responsabilità);

DATO ATTO CHE la sentenza di 2° grado n. 174/2015 è impugnabile entro il 28 febbraio p.v., come esplicitato, con la sopracitata nota prot. n. 877 del 22.01.2016, dal legale di fiducia, che ha rappresentato ed assistito l'Ente presso le suddette giurisdizioni e nei diversi gradi;

RITENUTO CHE, nelle surrichiamate note, allegate in uno alla presente, i suddetti legali si sono espressi favorevolmente alla proposizione del ricorso in cassazione, per le motivazioni nelle stesse racchiuse;

ATTESO CHE l'organo consiliare, giusta deliberazione n. 06 del 23.02.2016, non ha approvato l'autorizzazione di spesa di € 280.839,59 iva 10% inclusa, da assumere sui bilanci degli esercizi finanziari 2016-2017-2018, per essere destinata al finanziamento di una possibile definizione transattiva della controversia Comune/Acque Bufardo Torrerossa S.r.L., nei termini e con le modalità temporali di pagamento di cui alla medesima proposta;

ACQUISITA, in data 26.02.2016, prot. n. 2661, la parcella preventiva debitamente trasmessa dall'avv. Emiliano LUCA (Studio Legale Scuderi-Motta e Associati) del foro di Catania, in cui si dà atto anche della durata della controversia, prevista in presumibili 2- 4 anni;

RITENUTO sussistente l'interesse dell'Ente a ricorrere in cassazione;

VISTI

- l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;
- la L. R. n. 23/98;
- la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;
- la L. R. n. 30/00;
- la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento dei contratti;

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

PROPONE

1. **Di autorizzare** il Sindaco a ricorrere in cassazione avverso la sentenza n. 174/2015 depositata il 05.08.2015, emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma.
2. **Di conferire**, a tal fine, incarico professionale fiduciario, agli avvocati Andrea SCUDERI ed Emiliano LUCA del foro di Catania (studio legale Scuderi-Motta e Associati, sito in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 37), entrambi domiciliati presso lo studio di via Stoppani, 1, in Roma, per la rappresentanza in giudizio e la tutela dell'interesse dell'Ente, alle condizioni tutte di cui allo schema-tipo di convenzione disciplinante il conferimento di incarichi legali, approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n. 25 del 03/04/2015, esecutiva ai sensi di legge.
3. **Di dare atto che** la stipulanda convenzione verrà sottoscritta dai legali affidatari dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*.
4. **Di dare atto**, altresì, che la spesa complessiva derivante dal conferimento dell'incarico legale di cui sopra è pari ad euro **17.634,85**, di cui alla parcella preventiva redatta in conformità alle clausole contenute nel succitato schema-tipo di convenzione e tenuto conto della complessità della causa, allegata in uno al presente atto.
5. **Di impegnare** la somma parziale di € 8.400,00 di cui alla superiore parcella preventiva, imputandola al capitolo 10120306 (Miss. 1 Prog. 2 Tit. 1) del redigendo Bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163 co. 1 e 3 del D.Lgs 267/2000, dando atto della indifferibilità ed infrazionabilità della spesa.
6. **Di impegnare**, con separato atto, la rimanente somma di euro 9.234,85 sul bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2017, nel quale dovrà essere prevista.
7. **Di dare mandato** al Responsabile dei Servizi Legali per i successivi adempimenti di competenza.
8. **Di trasmettere** copia della deliberazione di approvazione del presente atto al professionista incaricato.

Studio Legale
Scuderi-Motta e Associati
amministrativo - civile - lavoro



Avv. Andrea Scuderi
Avv. Sergio Motta
Avv. Edoardo Nigra
Avv. Prof. Rosario Calanni Fraccono
Avv. Giuseppe Sciuto
Avv. Elena Leone
Avv. Giovanni Mandolfo
Avv. Giorgia Motta

Catania 21 gennaio 2016
Spettabile Comune di Calatabiano
Piazza Vittorio Emanuele 32
95011 Calatabiano (CT)

..
Avv. Giovanni Scianguola
Avv. Emiliano Luca
Avv. Fabrizio Belfiore
Avv. Gregorio Panetta
Avv. Sebastiano Astuto
Avv. Valentina Magnano S. Lio
Avv. Mario Rocco Paoli
Avv. Chiara Consoli
Avv. Fabrizio Laudani
Avv. Valentina Russo
Avv. Alessandra Vindigni
Avv. Carmelo Anzalone
Avv. Giuditta Riggi
Dott.ssa Adriana Cassar
Dott.ssa Giuliana Sgroi

protocollo_generale@calatabianopec.e-etna.it

Oggetto: Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche numero 174/2015.

Egr. Sig. Sindaco,

facendo seguito agli incontri delle settimane scorse, Le confermiamo la nostra disponibilità a rappresentare l'Amministrazione innanzi alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza resa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Invero, le argomentazioni con cui è stato respinto il ricorso proposto da Codesta Spettabile Amministrazione, sono erronee risultando invece documentato che il Genio Civile, nell'esprimere il proprio parere favorevole sull'istanza di concessione avanzata dal Comune, abbia consentito la prosecuzione della utilizzazione dalla Galleria Bufardo sino al momento della conclusione del procedimento concessorio (sicché ove tale provvedimento fosse stato ritenuto lesivo da controparte, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato innanzi alle competenti sedi giudiziarie).


L'esigenza di contestare la sentenza peraltro, discende fra l'altro dalla macroscopica differenza tra l'importo ritenuto dovuto dall'Ufficio del Genio Civile e quello invece richiesto dalla società Bufardo sulla scorta peraltro di un contratto non rinnovato (con ogni opportuna e necessaria cautela sotto il profilo del buon andamento dei conti pubblici e delle connesse responsabilità).

E
COMUNE DI CALATABIANO
Ufficio Protocollo
Protocollo N. 0000877/2016 del 22/01/2016

**Studio Legale
Scuderi-Motta e Associati
amministrativo - civile - lavoro**

Pertanto, essendo ormai prossima la scadenza del termine di impugnazione - prevista per il prossimo 28 febbraio tenuto conto della sospensione feriale - si richiede conferma del conferimento dell'incarico, al fine di predisporre il ricorso.


Avvocato Andrea Scuderi


Avvocato Emiliano Luca

S. C.
Post. A2
M. legale
§

Oggetto: Comune Calatabiano/ACQUE BUFARDO TORREROSSA S.R.L. Ricorso in Cassazione
P_11132

Mittente: "amministrazione studio legale Scuderi-Motta"

<amministrazione@mondolegale.it>

Data: 26/02/2016 08:31

A: <c.paone@tiscali.it>, <segretario@comune.calatabiano.ct.it>

CC: <andreascuderi@mondolegale.it>, <emilianoluca@mondolegale.it>

Come concordato abbiamo aggiunto la postilla da Voi richiesta relativa alla durata presumibile del giudizio

Giuseppina Maccarone

Amministrazione

Allegati:

preventivo calatabiano.pdf

71,0 KB

E
COMUNE DI CALATABIANO
Ufficio Protocollo
Protocollo N.0002661/2016 del 26/02/2016

Associazione Professionale
Studio Legale Scuderi Motta e Associati
 95128 Catania - Via Vincenzo Giuffrida 37
 P. IVA: 05051640877 C.F.: 05051640877

Data 26.02.2016
 Nota informativa non valida ai fini IVA e fiscali

Spett.le
 Comune Calatabiano
 Piazza V. Emanuele 32
 95011 Calatabiano (CT)

P. IVA: 00462070871
 C. F.: 00462070871

11132 - Comune Calatabiano/ACQUE BUFARDO TORREROSSA S.R.L. - Ricorso in Cassazione - RG:

Descrizione	Spese non imp.	Spese imp.	Prestazioni
Preventivo di saldo redatto ai sensi del DM 55/2014 tariffa tabellare per le cause di valore dal 520.001 a 1.000.000 di particolare complessità al quale si applica una riduzione del 20% - il giudizio avrà un durata presumibile di 2-4 anni			
Fase di studio			4.914,40
Fase introduttiva			3.229,60
Fase decisionale			2.527,20
Rimborso spese documentabili (sped. vettore e trasferta)		600,00	
Notifiche	40,00		
contributo unificato	1.036,00		
iscrizione a ruolo	27,00		
Contributo integrativo Cassazione	200,00		
Totali Voci	1.303,00	600,00	10.671,20
Riepilogo			
Competenze			10.671,20
Spese forfetarie convenzionalmente stabilite 15,00%			1.600,68
Totale Spese imponibili			600,00
Totale Spese non imponibili	1.303,00		
Totali generali	1.303,00		12.871,88
Cassa Previdenza	4,00% di 12.871,88		514,88
Totale Imponibile IVA			13.386,76
IVA	22,00% di 13.386,76		2.945,09
Spese escluse Iva ex Art. 15 DPR 633/72			1.303,00

Totale Documento		<u>17.634,85</u>
Ritenuta d'Acconto	20,00% di 12.871,88	<u>2.574,38</u>
Importo dovuto		<u><u>Euro 15.060,47</u></u>

Imposta ad esigibilità differita art. 6 comma 5 DPR 633/1972

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Calatabiano li 26/02/2016



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
- all'art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria della spesa sul redigendo bilancio 2016:

€ 8.400,00 sul Cap. 10120306 (Missione 01 Programma 02 Titolo 1) Imp. n.188/2016

Calatabiano li, 26/02/2016

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.




Rag. Rosalba Pennino

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE



La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____
L'Addetto

Il presente atto è stato
pubblicato all'Albo,
dal _____
al _____,
con il n. _____
del Registro pubblicazioni.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal _____ al _____, e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

Il Messo Notificatore

li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91.
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 26.02.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE



La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio:

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
